

Condizioni Generali di Vendita

Per l'applicazione delle presenti condizioni generali di vendita, il termine "Venditore" indica la società Bekaert menzionata sul frontespizio di questo documento.

1. Applicazione

Salvo espressa accettazione scritta da parte del Venditore di condizioni diverse, le presenti condizioni generali si applicano a ogni vendita, indipendentemente da eventuali termini o condizioni diversi o contrari che dovessero figurare sull'ordine o su altri documenti dell'Acquirente.

2. Offerta - accettazione

Qualsiasi proposta o prezzo comunicati dal Venditore sono da intendersi a titolo indicativo. Questi possono venire modificati in ogni momento, senza preavviso. L'ordine da parte dell'Acquirente costituirà l'offerta.

Qualsiasi ordine, ivi compreso quello ricevuto o accettato dai rappresentanti o dagli agenti del Venditore, sarà vincolante per il Venditore solo dopo accettazione scritta da parte sua, sotto forma di conferma di vendita.

3. Consegna

1. I termini impiegati nei nostri contratti di vendita hanno il significato loro attribuito dagli "Incoterms 2010".
2. Salvo patto contrario, ogni consegna sarà fatta "ex works".
3. I termini di consegna sono da intendersi a titolo indicativo. Se la merce non viene consegnata entro tre (3) mesi a partire dalla data prevista, l'Acquirente potrà avvalersi di tale ritardo per richiedere la risoluzione della vendita con esclusione di ogni pretesa per danni e interessi, e ciò a condizione di avere notificato tale intenzione al Venditore per telex, telefax o lettera entro un termine di quindici (15) giorni a partire dalla scadenza dei tre (3) mesi.

Entro i quindici (15) giorni successivi a tale notifica, il Venditore dovrà accettare la risoluzione della vendita, o impegnarsi ad effettuare la consegna entro trenta (30) giorni; il mancato rispetto di quest'ultimo obbligo determina la risoluzione della vendita.

4. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, e per ragioni tecniche, di consegnare la quantità richiesta con una tolleranza del dieci per cento (10%).

In caso di consegna parziale, il pagamento dovuto sarà a sua volta parziale.

4. Garanzia

1. La conformità al contratto delle merci consegnate viene determinata in base allo stato delle merci al momento della consegna.
2. L'accettazione della merce al momento della consegna implica la sua conformità e l'assenza di difetti visibili ("clean receipt"), e copre qualsiasi difetto visibile.
3. Qualsiasi reclamo per difetto visibile al momento della consegna deve essere trasmesso per iscritto dall'Acquirente al Venditore entro i tre (3) giorni successivi alla consegna.
4. Qualsiasi reclamo per vizio non visibile al momento della consegna non sarà preso in considerazione che nel caso in cui esso si sia manifestato entro i sei (6) mesi successivi alla consegna, e a condizione che il Venditore ne venga informato per telex, telefax o lettera entro gli tre (3) giorni successivi alla sua scoperta. In tal caso l'Acquirente potrà pretendere

la sollecita sostituzione delle merci consegnate escludendo ogni risarcimento danni e interessi.

5. La merce difettosa non può essere restituita dall'Acquirente senza l'accordo preventivo ed esplicito del Venditore.
6. Salvo espressa accettazione scritta, il Venditore non garantisce che le merci rispondano a specifiche esigenze di fabbricazione o trasformazione.

5. Responsabilità

1. Il venditore non è in alcun caso responsabile per difetti dovuti al cattivo magazzinaggio o manipolazione da parte dell'Acquirente, all'utilizzazione anormale della merce o alla trasformazione della merce a causa di circostanze climatiche.
2. Salvo quanto sopra stabilito, la responsabilità del Venditore per danni derivanti dalle merci consegnate, è comunque limitata al prezzo delle stesse, escludendo quindi qualsiasi risarcimento danni.
3. In caso di rivendita della merce, trasformata o no, l'Acquirente limiterà la sua responsabilità verso i propri clienti, per danni derivanti dalla merce consegnata, al valore di tale consegna.
4. Salvo quanto sopra stabilito, la responsabilità del Venditore per danni corporali causati dalla merce difettosa sarà regolata dalla legislazione del luogo in cui l'Acquirente ha la propria sede sociale, ad eccezione di quando tale luogo si trovi negli Stati Uniti d'America, nel qual caso la legislazione belga viene dichiarata applicabile.
5. L'Acquirente si impegna ad informare immediatamente il Venditore nel caso venga a conoscenza di un brevetto di cui le merci consegnate siano una contraffazione.

In caso di denuncia a carico dell'Acquirente per contraffazione di brevetto mediante l'offerta, l'importazione, l'immagazzinamento, la vendita e/o l'utilizzazione delle merci del Venditore, l'Acquirente ne informerà immediatamente e per iscritto il Venditore e permetterà al Venditore stesso di assumere la difesa nel corso del procedimento.

In caso di condanna, passata in giudicato, dell'Acquirente per contraffazione di un brevetto mediante le merci consegnate dal Venditore, l'indennizzo eventualmente dovuto dal Venditore all'Acquirente non potrà in alcun modo superare un importo pari al totale dei valori di vendita delle merci oggetto del contendere, consegnate all'Acquirente nel corso dei sei (6) mesi precedenti la citazione.

Il Venditore è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi utilizzo straordinario o applicazione speciale che l'Acquirente o un terzo facciano della merce consegnata e che costituisca una contraffazione di un brevetto di un terzo.

Allo stesso modo, il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per la contraffazione di un brevetto di cui non conoscesse l'esistenza, ma di cui l'Acquirente fosse informato.

6. Pagamento e garanzia

1. Ogni fattura è pagabile nel luogo, al momento e alle condizioni specificate sulla fattura. Salvo indicazione contraria, il Venditore deve avere ricevuto il pagamento prima del quindicesimo (15°) giorno del mese successivo a quello in cui la consegna ha avuto luogo.
2. Nonostante qualunque disposizione contraria, ogni fattura o parte di fattura non pagata alla data di scadenza, sarà soggetta, con pieno diritto e senza messa in mora, dal giorno successivo ad un interesse pari al tasso di riferimento maggiorato di sette (7) punti percentuali arrotondato per eccesso al mezzo ($\frac{1}{2}$) punto percentuale.

Se il paese in cui si trova la sede sociale del Venditore appartiene alla zona Euro, il tasso di riferimento è pari al tasso d'interesse della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del

semestre in questione. Se questo paese non appartiene alla zona Euro, il tasso di riferimento è costituito del tasso equivalente fissato dalla rispettiva Banca Centrale.

Inoltre tutte le fatture emesse a carico dell'Acquirente e non ancora scadute diventeranno immediatamente esigibili.

3. Qualsiasi importo che risulti impagato alla data di scadenza sarà inoltre maggiorato di un'indennità forfettaria, pagabile a titolo di risarcimento danni forfettario a copertura delle spese amministrative derivanti dalle misure attivate per il recupero del credito, e pari al dieci per cento (10%) dell'importo non pagato.
4. Infine, in caso di mancato pagamento entro il mese seguente la data di scadenza, Il Venditore è autorizzato a risolvere la vendita, previa notifica all'Acquirente per lettera raccomandata. Tale risoluzione avrà effetto a partire dal giorno di ricezione della lettera da parte dell'Acquirente.
5. Il Venditore ha il diritto di esigere, a propria discrezione e soddisfazione, garanzie riguardo al pagamento. Quando il Venditore abbia seri dubbi sulla solvibilità dell'Acquirente, o se l'Acquirente si astiene dal fornire garanzie sufficienti al riguardo, il Venditore ha il diritto:
 - (a) di interrompere qualunque consegna all'Acquirente, sia riguardante lo stesso contratto che altri contratti;
 - (b) per tutte le merci già spedite, di prendere ogni misura utile ad impedire all'Acquirente di prenderne possesso e a garantire i diritti del Venditore.

7. Clausola di riserva di proprietà

1. Le merci consegnate restano di proprietà del Venditore fino al momento del pagamento integrale della fattura o, quando questa sia regolata a messo assegno o tratta, fino al momento del loro incasso. La stessa regola sarà applicabile in caso di consegne e di pagamenti parziali.
2. Nonostante quanto detto al precedente punto 1, i rischi collegati alle merci vendute si trasmettono all'Acquirente al momento della consegna delle merci.
3. Nei limiti della legislazione applicabile, la riserva di proprietà si applica ugualmente alle merci consegnate che vengano trasferite a terzi.

Nel caso in cui, conformemente alla legge, la riserva di proprietà cessi in caso di trasferimento delle merci a terzi, l'Acquirente, a semplice domanda del Venditore, gli trasferirà tutti i crediti vantati nei confronti del compratore delle merci.

Il Venditore si impegna tuttavia a non esigere tali crediti a condizione che l'Acquirente adempia correttamente ai propri obblighi di pagamento.

4. Nei limiti della legislazione applicabile, la riserva di proprietà si applica ugualmente alle merci consegnate che vengano trasformate in altre merci.

La lavorazione o la trasformazione delle merci sotto riserva di proprietà viene effettuata per conto del Venditore.

Se la merce sotto riserva di proprietà viene lavorata congiuntamente ad altre merci non appartenenti al Venditore, il Venditore acquisisce la comproprietà della nuova merce in base al rapporto fra il valore della merce di cui si è riservato la proprietà e il valore totale delle nuove merci.

8. Competenza e legislazione applicabile

1. Qualunque controversia, quando Venditore e Acquirente abbiano sede in paesi diversi, sarà regolata in via definitiva dal tribunale competente del luogo in cui la convenuta ha la propria sede sociale.

2. Qualunque controversia, quando Venditore e Acquirente abbiano sede nello stesso paese, sarà regolata dal tribunale competente del luogo in cui il Venditore ha la propria sede sociale.
3. Ogni vendita è regolata dalla legislazione del paese in cui il Venditore ha la propria sede sociale, ad eccezione tuttavia dei punti menzionati agli articoli 5.4 e 7, che sono regolati dalla legislazione del luogo in cui l'Acquirente ha la propria sede sociale.

La Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale (1980) è dichiarata non applicabile.
